



**Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE**

DIREZIONE GENERALE

DECRETO DIRIGENZIALE n° 262 /DG del 16 LUG 2020

OGGETTO: Richiesta **“congedo speciale”** dal 04/06/2020 al 03/07/2020, ai sensi dell’art. 23 D.L. n° 18/2020 (come modificato dall’art. 72, comma 1 lett. “a” D.L. n° 34/2020) e dell’art. 25 D.L. n° 18/2020. Richiesta **“congedo parentale”** dal 04/07/2020 al 04/09/2020, ai sensi dell’art. 32, comma 1 D.Lgs. n° 151/2001. Dirigente **matr. n° 8041**.

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO:

CHE con D.L. n° 18 del 17/03/2020 coordinato con la legge di conversione 24/04/2020 n° 27 sono state adottate dal Governo “Misure di sostegno alle famiglie connesse all’epidemiologia da COVID-19”;

CHE l’art. 23 e 25 del suddetto D.L. e le successive modifiche introdotte dall’art. 72, comma 1, lett. “a” del D.L. n° 34 del 19/05/2020, hanno previsto per l’anno 2020 dal 5 marzo e sino al 31 luglio c.a. la fruizione di uno specifico congedo, continuativo o frazionato non superiore a trenta giorni, da parte dei genitori lavoratori per i figli di età non superiore a 12 anni;

CHE durante la fruizione del congedo in esame, è riconosciuta una indennità pari al 50% della retribuzione, calcolata secondo le previsioni dell’art. 23 del D.Lgs. n° 151 del 26/03/2001 escluso il comma 2 del medesimo articolo ed i suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa;

CHE con nota prot. n° 183/2020 del 27/05/2020, il Dirigente **matr. n° 8041**, ha avanzato richiesta per usufruire di detto **“congedo speciale”** con decorrenza dal 04/06/2020 al 03/07/2020 in quanto genitore di figli minori di età non superiore ai 12 anni;

CHE con D.L. n° 151 del 26/03/2001, emanato in attuazione di quanto previsto dall’art. 15 della L. n° 53 dell’ 8/03/2000, è stata conferita organicità e sistematicità nella forma di T.U. alla disciplina in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, oggetto di precedenti disposizioni (L. n° 1204/71, il D.P.R. n° 1026/1976, la L. n° 903/1977 e la L. n° 53/200);

CHE l’art. 32 del precedente D.L. n° 151/2001 all’art. 32, comma 1, prevede un **“congedo parentale”**, da poter fruire da ciascun genitore lavoratore, per ogni bambino nei primi otto anni di vita con un limite massimo complessivo di 10 mesi, elevabile ad 11 qualora il padre lavoratore usufruisca di un periodo non inferiore a 3 mesi di detto congedo, ponendo comunque un limite di non oltre 6 mesi di congedo continuativo o frazionato, fruibile da ciascun genitore;

CHE con nota prot. n° 183/2020 del 27/05/2020, il Dirigente **matr. n° 8041**, ha avanzato richiesta per usufruire di detto “*congedo parentale*” con decorrenza dal 04/07/2020 al 04/09/2020 per il figlio minore nato il 27/06/2017;

CHE dalla dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n° 445/2000, si evince un precedente periodo di “*congedo parentale*” già usufruito dall’altro genitore lavoratore per complessivi gg. 88, ai sensi dell’art. 32, comma 1 D.Lgs. n° 151/2001;

CHE l’art. 34, comma 1 del D.Lgs. n° 151/2001, contempla il trattamento economico riferito ai periodi di “*congedo parentale*”, disponendo che, alle lavoratrici ed ai lavoratori è dovuta fino al terzo anno di vita del bambino una indennità pari al 30% della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di 6 mesi e la predetta indennità è calcolata secondo le previsioni dell’art. 23 con esclusione del comma 2 dello stesso;

CHE l’art. 34, comma 3, per i periodi di “*congedo parentale*” usufruiti dopo il compimento del terzo anno di vita del bambino ed entro l’ottavo anno, non prevede alcuna retribuzione, anche nel caso in cui non si sia fruito in precedenza di congedi al medesimo titolo. Unica deroga al diritto del 30% della retribuzione, è prevista soltanto se è dimostrabile che, il reddito individuale dell’interessato, è inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’AGO;

CHE l’art. 34, comma 5, dispone che, i successivi periodi oltre i primi 30 giorni di “*congedo parentale*”, sono utili ai fini della sola anzianità di servizio, non risultando computabili per le ferie e la 13^{ma} mensilità;

CHE l’art. 35 D.Lgs. n° 151/2001, riguardo il trattamento previdenziale, dispone, al comma 1, che i periodi di congedo parentale con diritto al trattamento economico di cui all’art. 34, commi 1 e 2, sono coperti da contribuzione figurativa. Si applica invece il comma 2 dello stesso art. 35, riguardo i periodi di congedo parentale di cui all’art. 34, comma 3, compresi quelli che non danno diritto al trattamento economico, attribuendo come valore retributivo per tale periodo il 200% del valore massimo dell’assegno sociale, proporzionato ai periodi di riferimento, con facoltà di integrazione da parte dell’interessato, con riscatto ai sensi dell’art. 13 Legge 12/08/1962 n° 1338, ovvero con versamento dei relativi contributi secondo i criteri e le modalità della prosecuzione volontaria;

CHE in osservanza della Legge Regionale n° 10/2000 spetta allo scrivente l’adozione di atti e provvedimenti amministrativi;

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

DISPORRE nei confronti del Dirigente **matr. n° 8041**, la concessione di un periodo di “*congedo speciale*” con decorrenza dal 04/06/2020 al 03/07/2020, ai sensi del combinato disposto dell’art. 23 D.L. n° 18/2020, come modificato dall’art. 72, comma 1, lett. “a” D.L. n° 34/2020 e dell’art. 25 D.L. n° 18/2020.

DISPORRE nei confronti del Dirigente **matr. n° 8041**, per il suddetto periodo di “*congedo speciale*” dal 04/06/2020 al 03/07/2020, il diritto ad usufruire di una indennità al 50% della retribuzione, calcolata secondo le previsioni dell’art. 23 D.Lgs. n° 151/2001 ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo con riconoscimento di contribuzione figurativa, ai sensi dell’art. 72, comma 1, lett. “a” D.L. n° 34/2020;

DISPORRE nei confronti del Dirigente **matr. n° 8041**, la concessione di un periodo di “*congedo parentale*” con decorrenza dal 04/07/2020 al 04/09/2020, ai sensi dell’art. 32, comma 1 del D.Lgs. n° 151/2001;

DISPORRE nei confronti del Dirigente **matr. n° 8041** per il periodo di “*congedo parentale*” avente decorrenza dal 04/07/2020 al 04/09/2020, il diritto alla retribuzione pari al 30% della stessa, qualora

ricorrono le condizioni previste dal disposto normativo dell'art. 34, comma 3 D.Lgs. n° 151/2001 in quanto, in caso contrario per il predetto periodo non si ha diritto alla retribuzione;

DISPORRE nei confronti del Dirigente matr. n° 8041, in merito al **“congedo parentale”** dal 04/07/2020 al 04/09/2020, l'osservanza dell'art. 35, comm 1 e 2 D.Lgs. n° 151/2001 riguardo il trattamento previdenziale da applicare nel rispetto del diritto contemplato dallo stesso art. 35.

TRASMETTERE il presente Decreto

- all'Ufficio Gestione Risorse Umane per la dovuta esecuzione;
- all'Ufficio di Presidenza per doverosa conoscenza;
- al Dirigente interessato.

IL RESPONSABILE UFFICIO PERSONALE

(Dott. Antonino CASTRICIANO)

